

	Repertorio n. 11355	Rogito n. 6831	
	VERBALE DI ASSEMBLEA		GABRIELE SCIUMBATA
	REPUBBLICA ITALIANA		Notaio in Roma
	Il tre novembre duemilaventi		Viale dei Parioli, 59
	3 novembre 2020		00197 - ROMA
	in Roma, Viale dei Parioli n. 59, alle ore 16,50.		Tel. 06/3211811
	Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con		notaiosciumbata@gmail.com
	sede in Roma e iscritto nel Ruolo dei Distretti		
	Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,		
	è presente:		
	MONTECCHI Francesco, nato a Roma (RM) il 26		
	novembre 1940, residente a Roma (RM) Via San		
	Fabiano n. 33,		
	della cui identità personale io notaio sono certo		
	e che mi richiede di redigere il presente verbale		
	dell'Assemblea degli associati dell'associazione:		
	"La Cura del Girasole Onlus", con sede in Roma		
	(RM) Via San Fabiano n. 33, codice fiscale		
	08998341005,		
	indetta per questo giorno, luogo ed ora per		
	discutere e deliberare sul seguente		
	ORDINE DEL GIORNO		
	- adozione di un nuovo testo di statuto ai fini		
	dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del		
	Terzo settore (RunTs).		

Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione degli intervenuti il costituito che, dopo aver constatato e fatto constatare:

- la presenza di persona e a mezzo delega di tutti gli associati MONTECCHI Francesco, BUFACCHI Catia e BUFACCHI Monia;

- la presenza del Consiglio Direttivo in persona di esso Presidente e del Vice-Presidente BUFACCHI Catia,

dichiara quindi validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno la presente Assemblea.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea che occorre adottare un nuovo testo di statuto al fine dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, dà lettura del testo proposto e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito.

Il Presidente constata che l'Assemblea, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità ha deliberato di adottare un nuovo statuto per adeguarsi alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e per richiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il

tutto secondo il testo letto dal Presidente, il quale consegna a me notaio il testo del nuovo statuto per allegarlo al presente verbale e, aderendo alla richiesta fattami, io notaio ritiro il detto documento e lo allego al presente verbale sotto la lettera A, debitamente firmato, omissane la lettura per espressa dispensa fattami dalla parte, avendone preso conoscenza in precedenza.

L'assemblea conferisce al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri e il più ampio mandato per domandare l'iscrizione dell'associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore e ad apportare eventuali modificazioni al presente atto costitutivo richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea, essendo le ore 17,00.

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su un foglio per facciate intere tre oltre la presente ed è stato da me notaio letto alla

parte, che lo sottoscrive alle ore 17,15.

FIRMATO: FRANCESCO MONTECCHI

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

Allegato A al rogito n. 6831

STATUTO

DENOMINAZIONE

1) L'Associazione "La Cura del Girasole ETS", di diritto privato, è un'associazione del Terzo settore, è apartitica ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Di tale indicazione ETS deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

SEDE

2) L'associazione ha sede in Comune di Roma (RM), all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

SCOPO

3) L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa.

L'attività dell'associazione sarà svolta a favore di:

a) soggetti svantaggiati, disabili fisici e/o psichici, affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, minori abbandonati, abusati o in situazione di disadattamento, devianza;

b) minori e famiglie in situazione di disagio.

Tra gli scopi che l'associazione intende perseguire vi sono:

- prevenzione, diagnosi e cura del bambino e della famiglia;
- miglioramento delle condizioni di vita e di salute;
- sostegno alla genitorialità.

E' fatto divieto assoluto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Potrà tuttavia svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti consentiti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, come ad esempio organizzazione e gestione di soggiorni e centri ricreativi e residenziali di accoglienza a favore dei soggetti sopra indicati, approfondire la risoluzione di problemi inerenti i settori di attività sopra elencati, con autorità e/o altri enti, istituzioni, organizzazioni italiani o straniere che perseguono scopi simili o analoghi ad altri ETS, al solo scopo di raggiungere i fini istituzionali. L'associazione potrà anche promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni nazionali e internazionali, potrà partecipare a comitati, organizzazioni ed enti con terzi per il raggiungimento degli scopi anche con la stipula di convenzioni.

PATRIMONIO

4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale di euro 774,69 (settecentosettantaquattro virgola sessantanove)

versato dai soci fondatori, beni mobili e immobili che le perverranno per acquisto e/o donazione, dai residui attivi emergenti dal rendiconto bilancio.

ENTRATE

5) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti diretti all'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;

c) qualsiasi forma di finanziamento derivante da rapporti con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, purché in conformità con gli scopi di cui all'art. 3 e nel rispetto delle norme di legge;

d) proventi delle proprie iniziative.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del d.lgs. 117/2017; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano

superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ASSOCIATI

6) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono gli scopi.

Gli Associati si dividono in:

a) fondatori, sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) ordinari, sono coloro che operano nel settore della sanità, della psicologia, del sociale e della formazione essendo laureati in psicologia o medicina e chirurgia o scienze sociali o con titolo corrispondente se stranieri;

c) soci sostenitori, sono coloro che, pur condividendo gli scopi dell'Associazione, non hanno i titoli di cui al precedente punto;

d) soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che abbiano raggiunto fama e meriti nel settore, possono rappresentare al massimo l'1% (uno per cento) di tutti gli associati.

7) La qualifica di associato si acquisisce, previa domanda d'ammissione scritta, in base a delibera positiva del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio

Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti a pagare annualmente la quota associativa, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà prevedere importi differenti per le diverse categorie di associati.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

8) La qualifica di associato si perde mortis causa, per recesso o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio Direttivo, che è delegato a deliberare in merito. Pertanto, coloro che al 1 gennaio di ogni anno risulteranno non aver comunicato il recesso saranno considerati associati per quell'anno e tenuti al pagamento della quota annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere sancita dall'Assemblea dei soci.

Sono causa di esclusione:

a) la morosità del socio nel pagamento della quota sociale per almeno due anni consecutivi;

b) il tenere una condotta lesiva a danno dell'Associazione e in contrasto agli scopi della stessa;

c) il non ottemperare alle norme del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti.

L'esclusione, approvata dall'assemblea dei soci, dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato dal Presidente dell'Associazione.

ORGANI

9) Sono organi dell'Associazione:

a) L'assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) L'Organo di Controllo

e) Il Revisore legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

10) L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati.

In particolare, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti dei soci presenti, che devono rappresentare almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro

numero. Ad essa è demandato di deliberare su:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvazione del bilancio;

d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promovimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) esclusione degli associati;

f) regolamento dei lavori assembleari;

g) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

All'Assemblea straordinaria è demandato di deliberare su:

a) modifiche statutarie;

b) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

c) scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, su convocazione del Presidente, per deliberare circa l'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e del preventivo ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci in regola con i pagamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soli associati in regola con il pagamento della quota sociale ed ognuno avrà diritto ad un voto.

Qualora un associato non possa intervenire in Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro associato che, a sua volta, non potrà farsi latore che di due deleghe. Le deleghe devono essere date per iscritto e devono esservi indicate le generalità del delegante, del delegato, l'assemblea per cui si è data delega ed eventualmente la volontà di voto. In caso di associato persona giuridica potrà partecipare in assemblea il rappresentante legale o un suo delegato o potrà essere data delega ad altro associato secondo le regole sopra indicate.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che assicurino la

verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota, nonché l'espressione del voto in forma elettronica o per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci constano da apposito libro dei verbali sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

11) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti gli associati, per iscritto, a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Dalla convocazione devono risultare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

12) Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione.

E' composto da minimo tre a massimo cinque membri, eletti fra gli associati.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea o fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, scelto tra i soci fondatori, eventualmente un

Vice-Presidente ed un Segretario Generale.

In caso di morte, dimissioni o di revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo sarà cooptato dal Consiglio rimanente un nuovo membro che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che va ad integrare. La cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci che si terrà dopo tale evento.

13) Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare deve attuare le delibere dell'Assemblea, predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo, deliberare in merito all'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati, determinare le quote associative, predisporre eventuali regolamenti da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, fa eccezione l'ammissione di nuovi associati che necessiterà del voto unanime dei componenti il Consiglio Direttivo. E' comunque necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da

apposito libro dei verbali, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

14) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno, per iscritto a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

PRESIDENTE

15) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Esegue le delibere del Consiglio Direttivo ed in caso di particolare urgenza e necessità, può prendere i provvedimenti necessari informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

Presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

16) Il Presidente può delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio Direttivo o ad eventuali procuratori esterni all'Associazione. Infine, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore Scientifico ed istituire un comitato scientifico composto anche da elementi esterni all'associazione ma personalità di prestigio del settore.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente; di fronte ai terzi, la firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

17) La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 117/2017. 5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del d.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 11. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Senza pregiudizio della limitazione della sua responsabilità ogni socio avrà la facoltà di compiere e di fare compiere da persona da lui designata i controlli dell'amministrazione e di consultare in qualsiasi momento i libri e tutta la documentazione dell'associazione.

18) Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 117/2017.

BILANCIO

19) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili e avanzi di gestione come anche fondi riserva a capitale devono essere impiegati a finanziare le attività istituzionali.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

21) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter della l. 16 febbraio 1913, n. 89, che si trasmette ad uso consentito dalla legge.
Registrato all'ufficio unico delle entrate di Roma 3, in data 04/11/2020 al n. 21413, serie 1T, riscossi euro 200,00.
Roma, 17/03/2026